SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961

(124ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Assegnazione di contributi alla "Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale" » **(1388-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2191, 2193, 2194
BERTOLI 2192
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2192, 2193
PARATORE 2192, 2193, 2194
PIOLA 2192, 2193, 2194
SPAGNOLLI, *relatore* 2191, 2193

« Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico » **(1627) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2189, 2190
BERTOLI 2190
BRACCESI, *relatore* 2189, 2190
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 2190
SPAGNOLLI 2190

« Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati » **(1739)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2194, 2196, 2198, 2199
BERTOLI 2195, 2197, 2198, 2199
MARIOTTI 2195, 2196, 2199
PARATORE 2195, 2196, 2197
PARRI 2196, 2197, 2198
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2195, 2198
PIOLA 2195
SPAGNOLLI, *relatore* 2194, 2195, 2197, 2198, 2199
ZANNINI 2199

« Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e

successive modificazioni » **(1741)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . Pag. 2184, 2186, 2187, 2188
BERTOLI 2185, 2186, 2187, 2188
CENINI 2185, 2187, 2188
CONTI 2188
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2185, 2186, 2187
FRANZA 2185, 2187
OLIVA, *relatore* . . 2184, 2185, 2186, 2187, 2188
PARATORE 2185
PARRI 2185, 2187, 2188
PIOLA 2186, 2187
SPAGNOLLI 2186, 2187

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Berlone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento è presente il senatore Zannini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni (1741) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

OLIVA, *relatore*. Il testo del disegno di legge riguarda l'argomento che, come la Commissione ricorderà, venne stralciato allorchè si trattò della materia delle pensioni di guerra e che restò stralciato anche nella discussione davanti alla Camera dei deputati, però con l'immediata approvazione, nella seduta successiva, di un testo di legge di iniziativa dei deputati Romualdi, Michelini, Roberti, Almirante a Angioy, che concretò il pensiero espresso dal Senato, che cioè nulla si opponeva a un riconoscimento o comunque a un'estensione dei benefici per i mutilati di guerra alla categoria dei militari appartenenti alle forze dell'ex repubblica sociale italiana, ma che s'intendeva sottolineare la differenza dell'impostazione giuridica e del titolo stesso della concessione della pensione concretandola in un diverso e distinto disegno di legge. Ricordo agli onorevoli colleghi che davanti alla Commissione finanze e tesoro della Camera, in sede deliberante, questo disegno di legge ha raccolto la unanimità, ed è stato approvato quasi senza discussione, appunto per quel criterio di pacificazione a cui si ispira il diverso titolo sotto cui verrebbe riconosciuto un identico diritto formale.

A maggior chiarimento della materia, preciso che l'articolo 1 stabilisce che ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti, contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, è concesso il trattamento economico nella misura di cui alla tabella *D* della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invaliditi di guerra e quella per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e ogni altra disposizione relativa alla loro protezione e assistenza. Tale trattamento non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento mantenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio, ovvero abbia partecipato ad azioni di terrorismo o di sevizie. Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari. Per coloro che non ne abbiano fatto parte, la liquidazione è ef-

fettuata nella misura stabilita per i militari di truppa.

Per quanto riguarda la copertura, l'articolo 2 stabilisce che all'onere di 300 milioni si provvede nell'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

B E R T O L I . Io vorrei soltanto un chiarimento dal relatore: quali sono coloro che non hanno mai fatto parte delle Forze armate regolari?

O L I V A , *relatore*. Quelli che vennero chiamati di leva nelle forze della repubblica sociale italiana o quelli che andarono volontari, con gradi superiori fittizi, o che vennero promossi di grado nel corso di operazioni.

P A R A T O R E . E la copertura?

O L I V A , *relatore*. Per il 1961-62 la copertura c'è; si tratta dei nove miliardi per le pensioni di guerra. Faccio subito la storia di questa copertura: come ella ricorderà, erano stati accantonati da questa Commissione già sul fondo globale del precedente esercizio 1960-61, come era stato proposto nel precedente disegno di legge governativo, trecento milioni, in quanto già dal momento della discussione davanti al Senato, si prevedeva che con provvedimento separato si sarebbe provveduto con la decorrenza prevista dall'esercizio scorso. Nel frattempo, nel fondo globale di quest'anno, al capitolo 545, sono stati inseriti nove miliardi che, con l'approvazione del disegno di legge per le pensioni di guerra, hanno reintegrato l'intero utilizzo dei tre miliardi per il 1960-61 e sono stati invece accantonati 300 milioni sui nove miliardi previsti dal fondo globale dell'esercizio in corso. I nove miliardi sono diventati 8.700.000.000, appunto per lasciare 300 miliardi a questo scopo, mentre sono stati assorbiti quelli stanziati nel precedente fondo globale.

C E N I N I . Una domanda al relatore: il trattamento usato a questi militari, attualmente è, se non sbaglio, quello di un assegno, mi pare; adesso vi sarebbe un trattamento di pensione?

O L I V A , *relatore*. Però soltanto con le modalità della tabella *D*, che è la minima, come fossero civili invalidi di guerra.

C E N I N I . Nell'articolo 1, al terzo comma, si parla di « trattamento pensionistico », mentre prima si parlava di assegni. Sarebbe meglio si dicesse: « Il suddetto trattamento economico », per mantenere quella distinzione che giustamente era stata introdotta.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fu tale la fretta nell'approvare all'unanimità questo disegno di legge alla Camera, che non pensai neanche io a modificarne la dizione.

F R A N Z A . Proprio su questo punto vi è stata discussione, perciò non venne approvata questa parte della legge precedente; si voleva creare una situazione di divisione sostanziale, che è mantenuta nel presente disegno di legge.

P A R R I . Rinnovo le osservazioni che abbiamo fatto quando se ne e parlato in sede di discussione della legge sulle pensioni, dicendo che non facciamo nessuna eccezione od obiezione sulla sostanza del trattamento. L'eccezione che avevamo sollevata era sulla qualificazione di pensione, che noi non riconoscevamo. Ora in questo disegno di legge, tuttavia, sia pure in una forma, direi, indiretta, si riconosce un diritto alla pensione e non ad un assegno continuativo e permanente come preferivamo noi. Nel sollevare questa riserva, dato che il progetto è stato già approvato dalla Camera dei deputati alla unanimità, per conto mio non faccio una questione di opposizione. Credo che noi dovremo astenerci dal votare il disegno di legge, senza che con questo nostro atto esso rimango bloccato. Desideravo soltanto, e desideriamo, che questa osservazione venga inserita a verbale.

S P A G N O L L I . Evidentemente nel terzo comma è sfuggita all'estensore dell'articolo la parola « pensionistico ». Infatti nell'ultimo comma si ritorna a parlare nuovamente di assegni e non di pensione.

P I O L A . D'altra parte l'assegno non è altro che un trattamento pensionistico . . .

B E R T O L I . Anche a nome del mio Gruppo dichiaro di associarmi alle osservazioni fatte dal senatore Parri e, pur non volendo fermare il corso di questo provvedimento, dato che non possiamo approvarlo, ci asterremo dal voto.

O L I V A , *relatore*. Se posso contribuire a rimuovere le dichiarate astensioni dei senatori Parri e Bertoli, dirò che trattandosi di un provvedimento mirante alla pacificazione, se pure morale e spirituale e non politica, tra i combattenti in un tragico momento della vita del nostro Paese, sarebbe interessante che la stessa unanimità espressa calorosamente dalla Camera dei deputati, venisse manifestata anche dal Senato della Repubblica.

Se potesse giovare l'emendamento Cenini...

P R E S I D E N T E . Mi viene infatti in questo momento presentato dal senatore Cenini un suo emendamento . . .

O L I V A , *relatore*. L'emendamento Cenini propone di sostituire le parole « trattamento pensionistico » con le altre « trattamento economico di cui al comma primo ». Io direi, per chiarire e semplificare la dizione, « trattamento di cui ai commi precedenti ». Ma poichè il trattamento non spetta ai militari che siano stati cancellati dai ruoli delle Forze Armate per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, sarei d'avviso che per una correzione evidentemente di forma e non di sostanza, non sia il caso di rinviare il provvedimento alla Camera. Non credo nemmeno che la Camera possa avere inteso, con l'espressione « trattamento pensionistico », indicare cosa diversa da quella espressa nell'emendamento del senatore Cenini. In definitiva il rinvio non avrebbe un significato sostanziale, poichè non modificherebbe il concetto approvato dalla Camera.

Superando la lieve differenza di espressione, penso che sarebbe ottima cosa che anche la Commissione finanze e tesoro del Senato approvasse all'unanimità il disegno di legge in esame.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'equivoco della diversa dizione usata nasce da questo fatto: si volle aggiungere quel comma — cioè il terzo — per evitare che qualcuno non avendo diritto all'assegno potesse carpirlo: ed allora venne riportato tal quale il periodo che era già compreso nelle altre leggi e, nella fretta di approvarlo, passò così com'era.

Pregherei la Commissione di non rimandare il disegno di legge alla Camera, in quanto dal contesto del disegno di legge è chiaro che si voleva parlare di assegni, anche perchè non si poteva parlare di pensione, in quanto si era tenuto presente un trattamento del tutto speciale, che viene fatto ai civili con il ricorso alla tabella *D*. Mi pare che la dizione concettuale sia tanto chiara da non consigliare il rinvio all'altro ramo del Parlamento.

P I O L A . Esprimo il mio parere contrario all'emendamento e ciò proprio perchè anche nell'ultimo comma si parla di assegni, che è lo stesso concetto espresso nel comma primo. L'aggettivo « pensionistico » non vuol significare un trattamento uguale a quello delle pensioni di guerra: è un richiamo ad un trattamento che di fatto è pensionistico, anche se come tale non è tecnicamente espresso, tanto che nell'ultimo comma si dice che « gli assegni saranno liquidati » e non si parla di pensione.

P R E S I D E N T E . Vorrei far osservare all'onorevole senatore Cenini, prima di mettere in votazione il suo emendamento, che siamo già in presenza di una dichiarazione del senatore Parri e del senatore Bertoli circa l'atteggiamento dei rispettivi Grup-

pi nei confronti del disegno di legge. Piuttosto che rimandare alla Camera il provvedimento, opino che si possa prendere atto della loro astensione dal voto, a meno che, dopo l'intervento del senatore Piola e dopo le sue precisazioni, non mutasse d'avviso.

O L I V A , *relatore*. Il relatore, data l'impostazione che ha inteso di dare alla discussione su questo disegno di legge, dichiara che per suo conto la mantiene anche se dovesse essere respinta, qualora dagli onorevoli Parri e Bertoli si mantenga la dichiarazione testè rilasciata. L'impostazione data al provvedimento e, ripeto, quella di tendere all'unanimità.

P R E S I D E N T E . Mi permetto far rilevare all'onorevole relatore che per quello che riguarda il senatore Parri egli ha fatto una dichiarazione che è già raccolta a verbale e non si tratta di una dichiarazione contraria all'approvazione del disegno di legge. Poi si ha altresì una analoga dichiarazione del senatore Bertoli.

S P A G N O L L I . Potrebbero ritirare la loro dichiarazione...

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...dopo i chiarimenti dati da me e dal relatore.

P A R R I . Se viene accolto l'emendamento Cenini l'approviamo senz'altro. Pregherei il Presidente di voler tuttavia dare lettura dell'emendamento in parola.

P R E S I D E N T E . Ecco il testo dello emendamento presentato dal senatore Cenini: all'articolo 1, comma terzo, sostituire le parole « il trattamento pensionistico » con le altre « il trattamento di cui ai commi precedenti ».

B E R T O L I . Anche noi, se fosse accolto l'emendamento Cenini, voteremmo a favore del disegno di legge.

P I O L A . È inutile rimandare alla Camera un provvedimento che è già così chiaro. Se si insiste, è per voler fare una questione di lana caprina. Quando si parla di assegni, si spiega anche la frase « trattamento pensionistico ».

P A R R I . Non è la stessa cosa...

P I O L A . Lo dice l'ultimo capoverso!

F R A N Z A . La questione insorse perchè una parte sperava che finalmente si potesse conseguire per gli appartenenti alle forze dell'ex repubblica sociale italiana un riconoscimento del tutto simile a quello dovuto ai mutilati ed invalidi di guerra: tale riconoscimento di mutilati e invalidi agli appartenenti alle forze dell'ex repubblica sociale non è stato dato; infatti la Camera dei deputati non ha approvato il disegno di legge nella formulazione dei proponenti. Ora da questo piano si scende al piano della dizione « pensionistico », che non qualifica gli aventi diritto come mutilati e invalidi di guerra. E credo che non si debba rinviare un disegno di legge che è molto chiaro, perchè mantiene in effetti la distinzione, mentre il disegno di legge originario proponeva una parificazione per una pacificazione sul piano morale.

P R E S I D E N T E . Rilevo che qui ora non si sta facendo una discussione di merito ma di forma. Dalle dichiarazioni fatte mi sembra che si sia chiarita a sufficienza la questione.

Insiste il senatore Cenini nel suo emendamento? In questo caso debbo metterlo in votazione.

C E N I N I . Terrei che l'emendamento venisse apportato per togliere ogni dubbio interpretativo della espressione « trattamento pensionistico ».

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo faceva premura perchè il provvedimento passasse anche al Senato con la stessa rapidità con la quale è stato approvato dalla Camera, e ciò per confermare lo spirito del disegno di legge, che era quello di differenziare il tratta-

mento pensionistico che viene fatto ai mutilati e invalidi di guerra da quello fatto agli ex militari della cosiddetta repubblica di Salò. E questo ci sembrava tanto chiaro, che si è fatto ricorso alla tabella *D* che è appunto quella che si applica ai civili infortunati di guerra, tabella che prevede il minimo degli assegni. Per quanto riguarda l'approvazione dell'emendamento, naturalmente, mi rimetto alla decisione della Commissione.

O L I V A , *relatore*. Vorrei riprendere l'argomento da me trattato, anche per dichiarazione di voto personale. Il mio scopo era di ottenere l'unanimità della Commissione. Dopo le dichiarazioni del senatore Franza, io vorrei invitare i colleghi Parri e Bertoli, prendendo anche atto della riconosciuta differenza fra i due trattamenti e della interpretazione data al disegno di legge, a ritirare la loro riserva di astenersi dalla votazione. Quanto al ricorso al rinvio alla Camera, era un mezzo di amichevole pressione per ottenere uno scopo: quello che si rinunciasse alla astensione. Rinnovo questo appello poichè, essendo stato mantenuto lo emendamento, è chiaro che voterò a favore di esso; se invece ci sarà il ritiro di queste dichiarazioni, mi sentirei di pregare il collega Cenini di ritirare a sua volta l'emendamento da lui proposto.

B E R T O L I . Posto che la dizione su cui si discute si trova nel terzo comma dell'articolo 1, in cui si esclude che il trattamento pensionistico sia attribuito a certi militari che siano stati cancellati dai ruoli e che pertanto contiene una affermazione negativa; con questa considerazione noi potremmo accogliere il disegno di legge come è e con tutte le osservazioni fatte messe a verbale.

Ho voluto fare la distinzione proprio nell'intento di trovare una soluzione ed andare così incontro all'appello del relatore.

P A R R I . Anch'io, non tanto perchè sia persuaso delle osservazioni del senatore Bertoli, che mi sembrano troppo tirate, quanto per il carattere direi umanitario — anche troppo — delle norme in esame, non posso non accettare su questo piano il provvedimento. La mia, la nostra riserva, circa l'astensione dal voto del disegno di legge, derivava dal fatto che la parola « pensionistico » poteva suscitare interpretazioni non accettabili. Non avendo alcun dubbio su quella che era ed è la volontà del Governo, senza entrare nel merito e per non creare una divisione e non infrangere il principio dell'unanimità caldamente auspicato dal relatore, anch'io aderisco a ritirare la mia riserva, e quindi la astensione, se i colleghi del gruppo sono d'accordo.

C O N T I . Allora c'è solo da pregare il collega Cenini che ritiri il suo emendamento.

C E N I N I . Va bene; lo ritiro, sia pure *obtorto collo*.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, numero 14, è concesso il trattamento economico nella misura e con le modalità di cui alla tabella *D*) della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943,

ovvero abbia partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare delle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle forze armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di 300 milioni derivante dalla presente legge si provvede nell'esercizio finanziario 1961-62 con corrispondente riduzione del capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico » (1627)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Presso la Camera dei deputati giace un disegno di legge, approvato dal Senato fino dal 22 novembre 1960, concernente la delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

Nel frattempo, continuando nello studio dei provvedimenti atti a facilitare ed a rendere sempre più agevoli e meno onerosi gli adempimenti richiesti ai possessori di titoli del debito pubblico, per le varie operazioni concernenti i titoli stessi, è stata rilevata l'opportunità di recare alcune piccole modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 752, che già sfrondò parecchie delle vecchie macchinose procedure, così da migliorarla ancora. In particolare è stato preso in esame l'articolo 37 della legge stessa, che ora leggo per brevità e per chiarezza: « Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita domanda con firma autenticata. L'amministrazione del debito pubblico ne fa pubblicare avviso due volte a distanza di tre mesi l'una dall'altra nella *Gazzetta Ufficiale* e disporre l'affissione dell'avviso stesso nei locali della Sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato ».

È sembrato, e a mio parere giustamente, che il tempo di oltre sei mesi (nella migliore delle ipotesi, chè alle volte ne passano otto o dodici) perchè l'intestatario o l'avente diritto del certificato dichiarato smarrito potesse riscuotere gli interessi e potesse venire in possesso del nuovo titolo, fosse troppo lungo ed allora ecco l'attuale disegno di legge.

Si propone la sostituzione di detto articolo con un altro in virtù del quale le prescritte norme di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dovrebbero avvenire non già prima dell'esecuzione dell'operazione di rilascio del nuovo titolo, ma ad operazione espletata.

Viene infatti proposto che, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'interessato o l'avente diritto possa ottenere, oltre alla sospensione del pagamento degli interessi, il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denuncia, con firma au-

tenticata, ove occorra regolarmente documentata.

All'istanza segue il rilascio del nuovo titolo sotto un nuovo numero di iscrizione; il titolo denunciato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato. Soltanto dopo effettuata l'operazione, la Amministrazione procede alla pubblicazione che, per l'articolo 37 della legge n. 752 del 1957, avrebbe dovuto precedere il rilascio del nuovo titolo.

Ad evitare il pregiudizio di interessi di terzi e la possibilità che l'Amministrazione incorra in responsabilità, il denunciante dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità che il titolo smarrito, sottratto o distrutto non portava a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli.

Sempre a garanzia degli interessi dei terzi, chiunque possa dimostrare di avervi interesse potrà, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ottenere la sospensione che, in caso di mancato accordo delle parti, verrà disposta dall'autorità giudiziaria.

Si è presa occasione del presente provvedimento, destinato a facilitare i portatori dei titoli del debito pubblico, per facilitare, con l'articolo 2, anche gli « economi » del debito pubblico, quelli cioè che maneggiano tali valori, affinchè sia chiarito una volta per sempre, onde evitare e dirimere controversie con gli organi di controllo, che anche a questi, in quanto « cassieri », spetta l'indennità a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio danaro e valori prevista dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1957, n. 21, per i funzionari e gli impiegati del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzione di gestione e di controllo, e per i cassieri e consegnatari cassieri e loro sostituti, vice cassieri e vice consegnatari cassieri e loro sostituti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

La spesa derivante dall'applicazione di questo articolo farà carico ai regolari stanziamenti dell'apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e precisamente n. 260 per l'esercizio 1960-61 e n. 263 per l'esercizio 1961-62.

La 2ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge. Per parte mia ne propongo l'approvazione.

B E R T O L I . Vorrei chiedere un brevissimo chiarimento al relatore. Mi pare di aver sentito dire che casi di smarrimenti di titoli non si sono quasi mai verificati. Ora questo disegno di legge si giustificherebbe se semplificasse veramente dei casi che si verificano spesso. Vorrei sapere se il relatore ha qualche dato circa il numero dei titoli smarriti in un anno, due anni, perchè, se fossero tanto pochi, non varrebbe la pena di varare il disegno di legge.

B R A C C E S I , *relatore*. Non sono a conoscenza del numero, ma lo scopo del disegno di legge è semplice: siccome si fa un testo unico, la direzione generale del debito pubblico ha preso in esame tutte le vecchie disposizioni e si è accorta che se il possessore di un titolo lo smarrisce, ci vogliono otto-dieci mesi prima di entrare in possesso del nuovo; e allora ha cercato di accelerare i tempi, salvaguardando i diritti dei terzi con tutte le norme all'uopo stabilite.

S P A G N O L L I . Credo valga la pena di prendere disposizioni del genere, anche per un solo caso, perchè è successo a una persona, che ho dovuto assistere, che la pratica pel rilascio del nuovo titolo è andata avanti per un anno.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di de-

bito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli.

Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico.

Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorità competente.

La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti o a provvedimento dell'autorità giudiziaria ».

(*È approvato*).

Art. 2.

I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.

Il cassiere è coadiuvato da un vice-cassiere che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro del tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al cassiere ed al vice-cassiere del debito pubblico compete l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1957, n. 21, e la relativa spesa farà carico al capitolo 260 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, ed a quelli corrispondenti, per gli esercizi futuri.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Assegnazione di contributi alla " Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale " » (1388-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi alla " Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale " », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il provvedimento, avente per oggetto l'assegnazione di un contributo straordinario di 3.000.000 di lire e di un contributo ordinario annuo di lire 2.000.000 a favore della « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale » eretta a persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica in data

28 agosto 1960, n. 1096, è stato già approvato dalla nostra Commissione in sede deliberante nella seduta del 28 aprile 1961.

La VI Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 25 ottobre ultimo scorso, concordando nell'apprezzamento favorevole del provvedimento, ha apportato al testo da noi approvato i due seguenti emendamenti all'articolo 2:

1) aggiunta di un inciso, con cui si precisa che lo stanziamento di fondi per il contributo straordinario di tre milioni assicurato dalle disponibilità emergenti dalla legge n. 722 del 21 luglio 1960, che reca variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1959-60, è effettuato in deroga alla legge n. 64 del 27 febbraio 1955;

2) l'aggiunta di un secondo comma che indica la copertura della spesa per contributo ordinario relativo all'esercizio 1961-62.

Nulla da rilevare in ordine al secondo emendamento, in quanto alla data di approvazione del provvedimento da parte della nostra Commissione — 28 aprile 1961 — incombeva a noi di provvedere alla copertura del solo onere per contributo straordinario, essendo rimessa all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio successivo (1961-62) la copertura del primo contributo ordinario a carico dell'esercizio stesso.

Essendosi la Camera pronunciata ad esercizio 1691-62 già iniziato, si imponeva la indicazione della fonte di copertura dell'onere di due milioni per contributo ordinario, indicazione effettuata nello stanziamento disposto al capitolo 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 per l'importo di lire tre milioni. Emerge un'economia, sullo stanziamento, di lire un milione.

In ordine al primo emendamento, non mi sembra pertinente l'inciso « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 », in quanto questa legge regola l'utilizzo, sul piano della competenza, per l'esercizio successivo a quello di stanziamento, di disponibilità per provvedimenti non perfezionati.

Se il perfezionamento dei provvedimenti non sopravviene nell'esercizio successivo, e se sono accertabili nuove entrate, emergono economie di bilancio e maggiori entrate che la legge di variazione accerta quali disponibilità da destinare a nuovi provvedimenti di legge in corso di esame, per cui la correttezza dell'utilizzo della citata economia si sostanzia nel riferimento che i provvedimenti in corso di esame fanno alla legge di variazione.

Questa, in altri termini, opera autonomamente dalla legge n. 64 del 1955.

Conseguentemente propongo alla Commissione l'alternativa:

a) di respingere l'emendamento della Camera all'articolo 2, comma primo, ripristinando il testo governativo, approvato dalla nostra Commissione;

b) di evitare un ulteriore indugio all'*iter* del provvedimento, approvando il testo emendato, ma riaffermando l'esattezza della decisione della nostra Commissione del 28 aprile 1961, in ordine alla correttezza e sufficienza dell'indicazione, per la copertura della spesa, della legge di variazione, e la non pertinenza, nel caso in esame, del riferimento alla legge n. 64 del 1955.

In sostanza io proporrei di non rimandare alla Camera il provvedimento, riaffermando tuttavia che noi non abbiamo deciso in maniera erronea. Se la Commissione è d'accordo mi permetto avanzare la proposta della seconda alternativa, che comporta la conservazione del testo della Camera.

P I O L A . ... che noi riteniamo errato...

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei precisare che la Camera ha apportato l'emendamento sentita la Ragioneria generale, che aveva avuto dei dubbi.

P A R A T O R E . Mi dichiaro per la dizione che si è votata nella nostra Commissione. Aggiungo che una riforma del bilancio — qualsiasi modifica di struttura del bilancio — è di competenza del Parlamento e non dell'Ente di cui trattasi.

B E R T O L I . Come viene amministrata questa Fondazione? Può dirlo il relatore?

S P A G N O L L I , *relatore.* Per questo è sufficiente vedere la legge istitutiva della « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale », in data 28 agosto 1960, n. 1096.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di ricordare ai colleghi che la Commissione ha già approvato l'assegnazione di contributi alla « Fondazione » e quindi le osservazioni che si fanno ora avrebbero dovuto essere sollevate allora.

P I O L A . Ho ascoltato con interesse la relazione del senatore Spagnolli e la sua dichiarazione di essere favorevole al secondo e non al primo emendamento, che si riferisce e si richiama alla legge del 1955. Poichè ho l'impressione che i senatori ritengano che il testo del Senato sia più ortodosso che non il testo approvato dalla Camera, penso che la Commissione non debba approvare un testo che non ritiene conforme alle sue precedenti decisioni. E ritengo che non si debba ragionare erroneamente, approvando il provvedimento perchè non vogliamo rimandarlo alla Camera. Mi pare che ne vada di mezzo la nostra dignità, e la dignità della Commissione. Se noi riteniamo, come è giusto ritenere, che il richiamo fatto dalla Camera alla legge n. 64 del 1955 non sia pertinente, è bene che noi insistiamo sull'esattezza della nostra deliberazione, senza ricorrere al mezzuccio di approvare un provvedimento sapendo di aver torto ad approvarlo: ciò non mi sembra conforme all'alta competenza del Senato.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo prega la Commissione di rinviare la sua decisione, perchè la correzione al testo approvato dal Senato è stata consigliata dagli organi tecnici del Ministero e pertanto mi riserverei di chiedere più dettagliate notizie ai suddetti organi e di riferirle quindi alla Commissione.

S P A G N O L L I , *relatore.* Dobbiamo fare proprio una questione di fondo quando in definitiva, da un punto di vista sostanziale, noi tutti siamo d'accordo? Mi pare che se si aderisse alla tesi da me sostenuta, se cioè si approvasse il disegno di legge con gli emendamenti approvati dalla Camera, ribadendo che noi eravamo nel vero — e lo mettiamo a verbale — verremmo ad affermare che sostanzialmente non abbiamo errato e che solamente per non ritardare la operatività della legge, rimandandola alla Camera, noi l'abbiamo approvata.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei precisare che la mia proposta di rinvio vale solo nel caso che la Commissione intendesse modificare il disegno di legge. Se invece l'approva come è venuto dalla Camera — anche con le riserve espresse a verbale — il Governo è d'accordo.

P A R A T O R E . Non sono d'accordo nell'approvare un provvedimento che dà due milioni di lire all'anno, senza limiti di tempo e non si sa quindi quanto durerà, alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio: ora se la Commissione di studi è formata, per esempio, da professori, si può essere sicuri che gli studi continueranno sempre . . .

S P A G N O L L I , *relatore.* Dal punto di vista sostanziale, circa la validità di questo strumento che si chiama « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale », pur non avendo sottomano i verbali della seduta del 28 aprile 1961, mi sembra di ricordare che eravamo tutti d'accordo che la Ragioneria generale, proprio per le funzioni sempre più onerose che andava assumendo, avesse bisogno di uno strumento di questo genere: noi l'abbiamo riconosciuto ed abbiamo approvato in quella seduta l'assegnazione dei contributi ritenuti necessari al funzionamento della « Fondazione »; e non era sorto alcun dubbio. Se adesso dobbiamo ritornare su questo argomento, è un'altra cosa. Mi pareva che qui si facesse soltanto una questione formale. Mi sembra che su di un provvedimento come quello in esame, con tanti altri assai impe-

gnativi che ci attendono, non sia il caso di soffermarci eccessivamente.

Affermato che abbiamo dato un'interpretazione corretta alla legge, le questioni formali sono superabili, e mi pare non valga la pena di frapporre ulteriori indugi.

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'argomento sia stato largamente discusso. Siamo tutti d'accordo nel riconoscere che il primo dei due emendamenti fatti dalla Camera dei deputati è da respingere, o restituendo il disegno di legge alla Camera o accettando l'emendamento stesso con una dichiarazione che rimanga a verbale.

P I O L A . Io mi astengo dal votare.

P R E S I D E N T E . Quindi metto in votazione la proposta del senatore Spagnolli di accettare la modifica fatta dalla Camera con una riserva che resti a verbale.

P A R A T O R E . Approvare il disegno di legge e mettere una riserva a verbale? Dichiaro che sono contrario. Aspettiamo che venga il Presidente Bertone che si è occupato proprio del bilancio.

P R E S I D E N T E . Anche il rappresentante del Governo mi dice che, se non siamo d'accordo sulla dichiarazione da inserire a verbale, sarebbe preferibile rinviare la discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati » (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Nel novembre 1954 furono istituite o inasprite le imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 10° C, sui gas liquidi e sul mercurio e le correlative sovrimposte di confine (decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1166).

L'obiettivo chiaro e dichiarato di questi provvedimenti fiscali, nel campo delle imposizioni indirette sui consumi, era fiscale e, nel campo della produzione del mercurio, mirava ad acquisire all'entrata pubblica una parte dei profitti derivanti da un'eccezionale congiuntura.

L'Italia, con Spagna, Messico e Stati Uniti, divide il monopolio della produzione mondiale del mercurio. Ai detti paesi produttori si è unita la Russia.

La domanda del prodotto, alimentata in misura prevalente dagli Stati Uniti d'America per impieghi connessi all'utilizzazione per la produzione bellica (materiale atomico nucleare) aveva provocato nel biennio 1954-55 una tensione dei prezzi, che, assicurando ricavi largamente rimunerativi, aveva indotto le nostre aziende di settore (Società per azioni « Monte Amiata » e « Siele ») a rimettere in produzione giacimenti poveri, fino allora di troppo oneroso e quindi non conveniente sfruttamento.

Il *boom*, durato fino al 1° settembre 1955, si è arrestato con un rovesciamento di mercato e di prezzi che, iniziatosi nel secondo semestre 1955 e proseguito negli anni 1956 e seguenti, ha fatto toccare ai ricavi punte minime con negativi riflessi sulla gestione delle imprese italiane (ridimensionamento produttivo e licenziamento di dipendenti).

I prezzi per bombole, elevatisi alle borse metalli di New York e Londra nel 1955 (1° settembre) a dollari 316 e, rispettivamente, a sterline 108,75 sono scesi nella giornata di giovedì 10 novembre 1961 rispettivamente a 190 dollari ed a 60 sterline. La crisi di settore perdura, nel quadro di una sostanziale stabilità del prezzo delle materie prime, crisi dovuta ad una flessione assoluta

della domanda ed alle attive concorrenze dei produttori, aggravate dall'intervento del produttore russo.

Il provvedimento del 1954, fiscalmente ed economicamente corretto, aveva esaurito il suo effetto fiscale già nel 1956 con un gettito di 2.395 milioni.

Il provvedimento di sospensione dell'imposta del 1959 (legge 9 maggio 1959, n. 266) si può senz'altro ritenere tardivo, in quanto una maggiore tempestività avrebbe potuto consentire una maggiore competitività al nostro prodotto, nella fase di ridimensionamento del mercato, evitando perdite di sbocchi di difficile ricupero, stante l'accentuata concorrenza in atto. Comunque perdurando, e con accentuata gravità, la pesantezza del mercato del mercurio (e le ricordate quotazioni del 10 novembre 1961 lo confermano) si legittima il provvedimento di soppressione dell'imposta di fabbricazione approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1961 ed ora sottoposto al nostro esame.

Risultando iscritto, nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio in corso (titolo I capitolo 77), l'importo di 300 milioni, la minore entrata derivante dalla soppressione del tributo è compensata da una aliquota del maggiore gettito dei tributi in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi, previsto da un provvedimento approvato già dal Senato, divenuto legge con l'intervenuta approvazione, senza emendamenti, da parte della Camera (atto Camera n. 3313) nella seduta del 25 ottobre 1961.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

P A R A T O R E . Qual'è la minore entrata che il disegno di legge comporta?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Trecento milioni . . .

P I O L A . . . . che sono coperti dalla legge concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.

P A R A T O R E . Coperti da un'altra legge che prevede un'entrata da destinare anche ad altri provvedimenti. Io faccio una eccezione pregiudiziale, che trattandosi cioè di una diminuzione di entrate sarebbe opportuno che il disegno di legge venisse discusso in sede referente.

B E R T O L I . Intanto la disposizione ha gia portato delle sensibili variazioni in Borsa e quindi è probabile che ci sia già una speculazione in atto. Noi non possiamo essere favorevoli e preghiamo il relatore di voler cortesemente fare un'indagine più approfondita sulla questione.

S P A G N O L L I , *relatore*. Io ho l'impressione, per le poche notizie che ho potuto acquisire, che se noi non approviamo immediatamente questo disegno di legge, corriamo il rischio di perdere ulteriori possibilità di sbocchi di mercato.

M A R I O T T I . Io la Borsa non la seguo; in ogni modo desidero dire questo all'onorevole relatore. A suo tempo qui venne presentata una gestione di bilancio disastrosa della « Siele ». Si disse appunto di prendere alcuni provvedimenti di carattere fiscale per vedere se si potevano smaltire tutte le giacenze che esistevano in questa impresa. La cosa fu fatta, e stranamente — la legge non aveva ancora compiuto tutto l'*iter* parlamentare — le azioni salirono di sette o ottomila lire ognuna nei listini di Borsa, entro pochi giorni. Mi risulta che nelle banche ci fu un affollamento per comprare queste azioni. Ora io capisco che si possa, a un certo momento, esaminare con obiettività e benevolenza l'opportunità di prendere altri provvedimenti del genere; ma la relazione che ci è stata fatta e illustrata dal senatore Spagnolli è di per sè insufficiente, ci dice poco. Insomma qui ci si allarma dicendo che non ci sono sbocchi di mercato, che vi è una situazione estremamente grave, per cui i mercati esteri sono conquistati da altre Nazioni e quindi noi andiamo incontro a delle perdite notevoli. Io non so se l'onorevole Ministro competente abbia chiamato i dirigenti di queste società, ma mi sembra giusto che la nostra Commissione debba ascoltare una relazione che illustri la situazione economica e produttiva e finanziaria

firmata regolarmente da questi signori, in modo che noi possiamo prenderla in esame dopo esser finalmente venuti in possesso di elementi di valutazione; dopo di che potremmo essere anche disposti ad approvare il disegno di legge molto celermente Oggi in realtà noi approviamo un altro disegno di legge forse più grave, dal punto di vista degli sgravi fiscali, di quello precedente. E allora debbo dire: non ho visitato la « Monte Amiata » e non conosco l'andamento dei mercati che assorbono i suoi prodotti. Ma si tratta di impianti privati? Si tratta di una gestione « allegra »? Di che cosa si tratta? Perchè vi confesso la verità: votare leggermente questo disegno di legge per poi vedere, fra tre o quattro giorni, i titoli della « Siele » che rialzano di qualche biglietto da mille in modo che coloro che hanno le azioni in mano possano fare questa speculazione in Borsa, io francamente non me la sento. Purtroppo noi siamo sempre irretiti da queste decisioni affrettate, quando si esamina una situazione: ci si dice che la nave affonda, e non ci si dice poi perchè la nave affonda. La relazione del senatore Spagnolli in realtà non illustra sufficientemente le cause che hanno determinato questi effetti; ci avesse almeno detto se il ciclo di produzione porta a questi determinati costi perchè vi sono delle spese esagerate o perchè vi sono altri elementi che influiscono sulla determinazione del costo. Qui si stanno varando provvedimenti di legge che fanno intascare diversi miliardi a determinate persone con scuse indeterminate.

P A R A T O R E . Confermo che un disegno di legge che comporta una diminuzione di entrata di trecento milioni non si dovrebbe discutere in sede deliberante.

M A R I O T T I . In realtà quali sono i componenti dei costi, qual'è lo stato degli impianti? C'è gente capace o non capace, degli speculatori o degli imprenditori moderni che vedono nell'impresa un'istituzione e non un mezzo di profitto? Ci sono tante cose da vedere . . .

P R E S I D E N T E . Se ho ben capito lei propone un rinvio della discussione

M A R I O T T I . Il rinvio potrebbe essere giustificato se la causa fosse diversa. Io confesso di essere veramente in imbarazzo perchè quello che mi preoccupa è che certi effetti della produzione si ripercuotono sulla mano d'opera. Però il fatto che la Commissione, mai e poi mai, quando si trova di fronte a provvedimenti del genere che riguardano aspetti importanti dell'attività economica e produttiva del Paese, possa avere elementi di valutazione, mi sembra che denoti una mancanza di responsabilità.

P A R A T O R E . Se si accetta l'idea del rinvio del disegno di legge in Assemblea, il relatore può avere il tempo sufficiente per fare l'indagine desiderata.

P R E S I D E N T E . Per questo io domandavo al senatore Mariotti se intendeva fare proposta di rinvio.

M A R I O T T I . Signor Presidente, io non ho fatto una proposta di rinvio. Io denuncio una carenza grave della Commissione finanze e tesoro, perchè non si può stare soltanto a ciò che affermano i dirigenti di una società e magari i burocrati dello Stato.

P A R R I . Chiederei un rinvio per maggiori chiarimenti da parte del Governo sulla situazione amministrativa e produttiva della società « Monte Amiata », che è un'azienda che già per il passato ha subìto sensibili scosse e sulla quale sono stati fatti molti rilievi, non soddisfacenti, circa la politica commerciale della sua direzione. Mi riferisco al rinnovo degli impianti fatto a spese della manodopera. La « Monte Amiata » ha fatto una politica nei riguardi delle maestranze assai fiscale, e, a nostro parere, eccessivamente fiscale. Vi sono stati, ripeto, dei rilievi piuttosto pesanti sulla gestione della « Monte Amiata » ed anche per quello che riguarda l'andamento del mercato del mercurio — ritenendo altresì eccessivo rimettersi a una situazione di quotazioni che ha fatto il relatore Spagnolli — penso che non si possa, almeno momentaneamente, varare il provvedimento in esame.

S P A G N O L L I , *relatore*. La situazione da me esposta è ormai « secolare » nella nostra economia: è dal 1955 . . .

P A R R I . La crisi può essere stata provocata dalla vendita di riserve strategiche. Non si può dire che vi sia una tendenza secolarmente stabilita: l'impiego del mercurio potrebbe estendersi se vi fosse da parte della « Monte Amiata » una maggiore attività commerciale. Questo dico, a prescindere dalla pregiudiziale sollevata dal senatore Paratore. Ma io mi domando: si sono preventivati 300 milioni di entrata su una cifra di affari, su una vendita globale di quanti milioni? Sarà almeno 8-10 miliardi!

B E R T O L I . E con questa situazione noi intendiamo fare concorrenza all'America e alla Russia?

P A R R I . È quello che vorremmo sapere, se è possibile, dal relatore. Può darsi che la soppressione di questa imposta possa essere giustificata; può darsi, dico, ma vorremmo maggiori informazioni e più dettagliate spiegazioni.

B E R T O L I . Date le osservazioni fatte dal senatore Parri, mi pare che sia indispensabile rinviare l'esame del disegno di legge.

P A R A T O R E . Richiamandomi alle modificazioni al regolamento del Senato, oggi allo studio, trattandosi di rinunciare a trecento milioni di entrata all'anno, ritengo che si dovrebbe sottoporre il provvedimento all'esame dell'Assemblea e non discuterne in Commissione, in sede deliberante.

Non ne faccio però una questione pregiudiziale e mi rimetto quindi alle decisioni che la Commissione prenderà in merito al rinvio. Ricordo soltanto che sono stato due anni presidente dell'I.R.I., ed ho quindi in tale veste amministrato anche l'azienda del Monte Amiata: le mie osservazioni pertanto sono ben fondate.

S P A G N O L L I , *relatore*. Nulla in contrario se viene richiesto un rinvio per ottenere maggiori chiarimenti. Vorrei soltanto dire che, da quando abbiamo deliberato la sospensiva in questa materia, nel 1959, abbiamo adeguatamente approfondito i temi che sono emersi adesso. Mi pare che il Governo si sia mantenuto entro i termini allora delineati quando ha presentato questo disegno di legge inteso ad abolire l'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio. Mi sembrava altresì che fossero stati abbastanza sufficienti gli elementi da me dati a giustificazione del provvedimento, anche se non ho specificato quelli di carattere sociale, riguardanti 1.700 dipendenti, ai quali si è riferito il senatore Mariotti. Tali elementi sono emersi nella relazione governativa, nella quale si sottolinea oltre la crisi che ho definito « secolare » — e mi scuso se la definizione non è sembrata esatta e non vi insisto — anche la tendenza dal 1955 in poi dei prezzi che sono andati eccedendo nei confronti dei mercati internazionali. Per quanto mi sia difficile trarre una visione esatta dai dati delle quotazioni, rilevo che nei primi quattro mesi del 1961 siamo scesi ancora per quanto concerne il numero delle bombole italiane esportate.

Il quantitativo di mercurio contenuto nel minerale estratto dalle nostre miniere è assai scarso, cioè dello 0,6 per cento, rispetto a quello contenuto, per esempio, nel minerale estratto dalla miniera demaniale di Almaden, che è del 3 per cento. Inoltre si dice che questa miniera, che è una delle più ricche e importanti d'Europa, sia stata ulteriormente potenziata attraverso l'attuazione di un piano quinquennale di ammodernamento.

Credo quindi che qui ci siano degli elementi di ordine generale sul piano della esportazione che, indubbiamente, mi fanno riflettere, in quanto non posso fare a meno di preoccuparmi tutte le volte che esiste il pericolo di perdere un mercato. Inoltre a me pare che le questioni di ordine interno, di carattere amministrativo, di definizioni di costo e gestione in genere, della società A.R.G.U.S., della società S.I.A.M., oltre che della « Monte Amiata », possano trovare motivo di ulteriore approfondimento anche indipendentemente da questo disegno di legge.

Prima che sia troppo tardi, pertanto, è bene affrettarsi per non far perdere possi-

bili mercati al mercurio italiano. Detto questo, mi rimetto al volere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Siamo di fronte a una richiesta di rinvio; il relatore è, dunque, del parere di continuare?

S P A G N O L L I , *relatore*. Naturalmente, signor Presidente! Io sono per una rapida approvazione e ho detto anche che gli argomenti testè accennati possono essere approfonditi in altra sede, trattandosi, soprattutto, della « Monte Amiata ».

P A R R I . Insisto nella mia richiesta.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la questione del rinvio, devo dire che il Governo si rende conto di tutte le ragioni che sollecitano questo provvedimento. Indubbiamente, ove l'opposizione, che potrebbe essere collaborativa nel fatto in specie, fosse d'accordo di portarlo avanti e di deliberare favorevolmente, il Governo ne sarebbe assai lieto; ma ove l'opposizione intendesse assumere un atteggiamento contrario, esso dovrebbe, necessariamente, aderire ad una proposta di rinvio pure chiedendo che questo avvenga ad una data estremamente ravvicinata per i motivi che esporrò.

Il principale mi pare che sarebbe in rapporto ad una delle prime osservazioni fatte dal senatore Mariotti, il quale ha detto che il provvedimento darà luogo a speculazioni di cui già si manifestano i sintomi. Cosa ci possiamo fare se, in rapporto ad un provvedimento che si vara e che consente la possibilità di una diminuzione d'imposta, praticamente il valore nel listino di Borsa aumenta? Ciò avviene in genere per tutti i valori che subiscono un incremento sostanziale per una qualsiasi ragione ed è una cosa alla quale è difficile ovviare; faccio, però, presente che noi diamo maggiormente adito a manovre di carattere speculativo indugiando nel tempo in attesa di maggiori chiarimenti. Per questa ragione il Governo, avendo presentato il disegno di legge alla Camera dei deputati il 4 ottobre 1961, si è preoccupato di farlo votare nella seduta successiva del 25 ottobre e di farlo trasmettere immediatamente alla Presidenza del Senato.

Ho esposto con coscienza le mie idee, oltre che per un fedele ossequio alle direttive del mio Ministro, anche perchè la Commissione possa assumere un atteggiamento diverso, tanto più che io, qualora la Commissione stessa dovesse venirci incontro e ritenesse di potere discutere del provvedimento — mi rivolgo specialmente all'opposizione la quale ci farebbe un grande favore, in quanto non saremmo in grado, attraverso la sola maggioranza, di poter varare questo progetto di legge — potrei aggiungere alcuni argomenti (che, in parte, sono stati egregiamente illustrati dal relatore e, in parte, potrebbero essere integrati) i quali, almeno nelle linee principali, risponderebbero ad alcune preoccupazioni che sono state esternate. Se invece la Commissione, malgrado tutto, ritenesse di dovere assumere atteggiamenti di particolare cautela, orientandosi quindi verso il rinvio, non mi rimarrà altro da fare che prendere atto di quella che sarà la sua decisione.

B E R T O L I . Insisto per il rinvio e poichè, adesso, rivedendo la relazione fatta alla Camera da parte governativa, trovo dei dati veramente preoccupanti, ritengo che esso, sia pure limitato, debba essere tale da consentirci di fare un'indagine della situazione della « Monte Amiata », che è stata richiesta anche dal senatore Mariotti e alla quale fa pure riferimento l'osservazione del senatore Parri, circa l'efficacia di questo provvedimento per poter ripristinare la concorrenza nostra nei mercati internazionali.

Dobbiamo infatti considerare, onorevoli colleghi, che attualmente vige ancora la sospensione dell'imposta di fabbricazione e che, malgrado questo — come dice la relazione che è stata fatta alla Camera da parte governativa — sono state esportate nei primi quattro mesi del corrente anno 1961 solo 13.452 bombole con un ritmo, cioè, che ragguagliato ad anno corrisponde a circa 40 mila bombole in confronto delle 52.846 esportate nel 1960. In sostanza, in base a questi dati, nel 1961 abbiamo esportato circa 12 mila bombole in meno di quelle che sono state esportate nel 1960; questo dimostra, è evidente, che il provvedimento non è stato sufficiente a correggere la situazione di mercato e c'è da presumere che neppure la to-

tale abolizione dell'imposta di fabbricazione possa farlo.

Occorre, quindi, che noi esaminiamo a fondo le cose e mi pare, pertanto, che sia indispensabile rinviare, e in maniera tale che sia fornita alla Commissione la possibilità di approfondire la situazione, non solo in riferimento ai provvedimenti fiscali, ma anche in riferimento alla stessa situazione delle aziende, per studiare quali possano essere quei provvedimenti che è possibile proporre al Governo e che il Governo stesso può adottare per venire incontro a questo stato di cose che giustamente preoccupa tutti.

S P A G N O L L I , *relatore*. Sono convinto che sulla situazione della « Monte Amiata » qualche cosa ci sia da dire, o meglio, da fare, ma vorrei precisare che si tratterebbe in questo caso di un'ulteriore componente agli effetti della situazione concorrenziale del mercurio italiano cui cerchiamo di venire incontro, mentre, invece, con la totale abolizione dell'imposta di fabbricazione, noi mettiamo a posto proprio la componente principale.

Non nego, quindi, la necessità di approfondire l'esame della situazione, ma mi domando sino a che punto possiamo farlo e se dobbiamo, ad un certo momento, fermarci e dire al Governo, nella maniera più sostenuta e categorica possibile, che mentre noi legislatori approviamo quanto è di nostra competenza, è dovere del Governo stesso approfondire la situazione in ordine alla gestione amministrativa per i motivi che sono stati esposti ed ai quali mi associo.

B E R T O L I . Il miglior modo per impegnare il Governo entro il 1962 è quello di sospendere la discussione e far sì che esso ci esponga la situazione di tutte le aziende interessate.

M A R I O T T I . Il senatore Parri ha fatto riferimento ad una pessima condotta della politica commerciale ed io devo aggiungere che tale politica rivela una incapacità sostanziale.

P R E S I D E N T E . Avevamo chiesto il parere della 9ª Commissione e c'è qui il suo rappresentante, senatore Zannini, il quale desidera parlare.

Z A N N I N I . In considerazione della situazione dei mercati e delle nostre miniere di mercurio, la 9ª Commissione è del parere unanime che il disegno di legge in discussione sia da approvare, facendo l'auspicio che, in virtù di queste agevolazioni che concediamo, le nostre miniere possano migliorare i loro impianti quanto prima e quanto più sarà possibile.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rappresentante della 9ª Commissione per la comunicazione e chiedo ancora a questa Assemblea che cosa essa intenda fare in merito al disegno di legge in esame. La situazione, infatti, è la seguente: è stato chiesto il rinvio, e il relatore ha dichiarato di rimettersi a quella che sarà la decisione generale.

B E R T O L I . Siamo tutti d'accordo sull'opportunità di rinviare la discussione.

S P A G N O L L I , *relatore*. Poichè gli argomenti addotti sono soprattutto di pertinenza del Ministero delle partecipazioni statali, mi permetto di sollecitare il rappresentante di questo Ministero a dare le delucidazioni necessarie, perchè non si può pretendere che il relatore, nonostante gli sforzi fatti per acquisire dati e notizie, sia sempre in grado, con l'insufficiente o non adeguata efficienza dei servizi di collaborazione, di dare tutte le informazioni che giustamente vengono qui richieste.

P R E S I D E N T E . Avverto che provvederò a richiedere, per il seguito della discussione, l'intervento del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari